



COMUNE DI SUBBIANO

Provincia di Arezzo

Deliberazione **ORIGINALE** del Consiglio Comunale

N. 46 del Reg.
Data 28/09/2012

OGGETTO:
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **18.21**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Straordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Maggini Ilario	X		Lavorca Stefano	X	
Mattesini Giovanni Lorenzo	X		Mattioli Susanna	X	
Cerofolini Marco	X		Paperini Adriano	X	
Giusti Luigi Gino	X		Biondini Flavio	X	
Fanetti Gianni		X	Giommoni Valentina	X	
Badii Mauro	X		Cerofolini Leandro	X	
Valdarnini Lorenzo	X		Innocenti Elio	X	
Rossi Alessandro		X	Sandroni Francesca	X	
Francioni Virgilio	X				
				15	2

E' presente alla seduta l'assessore esterno:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il Signor VALDARNINI LORENZO nella sua qualità di Consigliere
- Partecipa il Segretario comunale D.ssa FAZIOLI GIOVANNA. La seduta e' PUBBLICA
- Nominati scrutatori i Signori, , ,

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Consigliere **Biondini**: è stata diminuita grazie al nostro manifesto
Vicesindaco: riduzione per la seconda casa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 all'art. 13, dispone quanto segue:

comma 1: l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012. L'applicazione a regime dell'imposta suddetta è fissata al 2015;

comma 2: l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

comma 3: la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai fini ICI, calcolato sulla base dei nuovi coefficienti moltiplicatori (comma 4) da applicare alla rendita catastale rivalutata;

comma 4: per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando alla rendita catastale iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti coefficienti moltiplicatori:

Classificazioni catastali	Coefficiente moltiplicatore
fabbricati classificati nel gruppo A e nelle categorie C2, C6 e C7, con esclusione della categoria catastale A10	160
fabbricati classificati nel gruppo B e nelle categorie C3, C4 e C5	140
fabbricati classificati nella categoria catastale A10	80
fabbricati classificati nel gruppo D, con esclusione della categoria catastale D5	60
fabbricati classificati nella categoria catastale D5	80
fabbricati classificati nella categoria catastale C1	55

comma 5: per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando al reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, i seguenti moltiplicatori:

descrizione	Coefficiente moltiplicatore
Terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli	110
Altri terreni agricoli	130

comma 6: l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 7,6 per mille. Il comune con deliberazione di consiglio comunale può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

comma 7: l'aliquota è ridotta allo 4,00 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

comma 8: l'aliquota è ridotta allo 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Il comune può ridurre la suddetta imposta fino allo 0,1 per cento.

comma 9: il comune può ridurre l'aliquota di base fino al 4 per mille nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell' art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22

dicembre 1986, n. 917. Ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

comma 10: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Il comune può elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tale caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione suddetta è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. La detrazione si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. L'aliquota ridotta per abitazione principale e la detrazione si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Il comune può prevedere che le agevolazioni di cui sopra possano essere concesse anche agli anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto non risulti locata;

comma 11: è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base. Le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

comma 12: i pagamenti sono effettuati obbligatoriamente tramite il modello F 24;

VISTO il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 di cui alla premessa;

VISTO il comma 169, art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007 – che stabilisce il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO che con la **consiliare n. 26 del 25/06/2012** avente per oggetto “determinazione dell'aliquota I.M.U. (imposta municipale propria) erano state determinate le aliquote come di seguito specificate:

- 4,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

- 8,7 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, per i terreni agricoli e per le aree edificabili;

ATTESO CHE l'art. 13, comma 12-bis, quinto e sesto periodo del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) concede ai comuni la possibilità di modificare entro il termine del 30 settembre 2012, e comunque entro il termine di approvazione dei bilanci, il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto;

VISTO che le somme introitate per la prima rata IMU, relative all'acconto con tassazione del 7,6 per mille, inerente gli immobili diversi dall'abitazione principale sono risultate superiori alle proiezioni, mentre quelle per la prima casa e relative pertinenze sono risultate inferiori;
VALUTATO che una diminuzione dell' aliquota IMU dello 0,2 per mille per gli altri immobili consente comunque al comune di garantire l' equilibrio di bilancio;

RITENUTO corretto abbassare la pressione fiscale a carico dei contribuenti;

RITENUTO di rideterminare dal 1/1/2012 le seguenti aliquote I.M.U. così come segue:

- 4,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

- 8,5 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, per i terreni agricoli e per le aree edificabili;

DI STABILIRE che il comune di Subbiano rientra nell' elenco Istat dei comuni montani e nell'elenco della circolare n. 9 del 14.6.1993 quale comune ricadente in area interamente montana ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

DI STABILIRE, per l'anno 2012, la detrazione dovuta per l'abitazione principale nella misura di euro 200,00;

DI DARE ATTO che per l' anno 2012, la detrazione suddetta è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L' importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

DI STABILIRE che la presente deliberazione sostituisce integralmente la delibera del consiglio comunale n. 26 del 25/06/2012;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile contabile:

CON VOTI FAVOREVOLI n. 10 **ed ASTENUTI** n. 5 (Biondini, Innocenti, Cerofolini L, Giommoni e Sandroni)

DELIBERA

1. **Di determinare** per l' anno 2012 le aliquote I.M.U. (imposta municipale propria) di seguito specificate:
 - **4,5** per mille per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
 - **8,5** per mille per gli altri immobili diversi dall' abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, per i terreni agricoli e per le aree edificabili;
2. **Di stabilire** che il comune di Subbiano rientra nell' elenco Istat dei comuni montani e nell'elenco della circolare n. 9 del 14/06/1993 quale comune ricadente in area interamente montana ai sensi dell' art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
3. **Di stabilire**, per l' anno 2012, la detrazione dovuta per l'abitazione principale nella misura unica di euro 200,00;
4. **Di dare atto** che per l' anno 2012, la detrazione suddetta è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
5. **Di stabilire** che la presente deliberazione sostituisce integralmente la delibera del consiglio comunale n. 26/2012;
6. **Di trasmettere**, a cura dell' area proponente, la presente deliberazione, entro giorni trenta dalla data di esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale -;
7. Di rendere, con separata votazione del seguente tenore: voti **FAVOREVOLI** n. 10 voti **ASTENUTI** n. 5 (Biondini, Innocenti, Cerofolini L, Giommoni, Sandroni) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del
Procedimento:

Bagliani Stefanella

Parere Tecnico:

FAVOREVOLE

Manneschi Morena


Parere Contabile

FAVOREVOLE

Morena Manneschi

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Valdarnini Lorenzo



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Fazioli Giovanna



li, 2/10/2012

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito web del Comune per quindici giorni consecutivi.



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio sul sito web del Comune per quindici giorni consecutivi: dal 2/10/2012 senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno
3° comma, Dlgs 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134,

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Dalla Residenza comunale, li'

Il Segretario Comunale
